

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Mosciano Sant'Angelo

PREMESSE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- fornire all'amministrazione capogruppo un efficace strumento per programmare, gestire e controllare il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che con l'attuale formulazione dell'art. 233-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) i suddetti enti, dal 1° gennaio 2019, «possono non predisporre il bilancio consolidato» (cfr. art. 1, co. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145);
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del Dlgs 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 D.lgs 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività per la definizione dell'area di consolidamento si articolano in tre distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede direttamente una quota, anche minimale oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di questo Comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente consolidare.

FASE 1: gli organismi, enti e società partecipate dal Comune

Questo Comune, alla data del 31/12/2019, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
RUZZO RETI S.P.A.	2,27%	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CENTRO CARNI VAL TORDINO SRL	21,79	Macellazione carni
Cirsu Spa- società in fallimento dal settembre 2015	16,66	Smaltimento Rifiuti
GAL TERREVERDI TERAMANE SOC. CONS. A R.L.	1,3333	Sviluppo del territorio
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	0,331%	Centrale di Committenza

FASE 2: individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile

Il secondo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile: Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del Decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono

prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Si procederà all'analisi di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Mosciano Sant'Angelo e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

1. SOCIETA' RUZZO RETI S.P.A.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
RUZZO RETI S.P.A.	2,27%	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Occorre verificare se la partecipazione, può essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza

	Tot Attivo al 31/12/2019	Patrimonio Netto al 31/12/2019	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2019
Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO	43.146.649,52	22.323.051,29	6.593.524,60
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	1.294.399,49	669.691,54	197.805,74
Partecipata RUZZO RETI S.P.A.	256.818.162,00	119.913.407	56.787.660,00
GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Mosciano S.A. in Ruzzo Reti spa é rilevante, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

2. SOCIETA' CENTRO CARNI VAL TORDINO SRL

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
CENTRO CARNI VAL TORDINO SRL	21,79	Macellazione carni

Con una quota del 21,79% del valore di €.18.481,50, società Misto Pubblico / privata. Il Comune di Mosciano Sant'Angelo con deliberazione di consiglio comunale n. 114 del 30 dicembre 2010 ha disposto la dismissione della partecipazione in Centro Carni Val Tordino Srl. La Giunta Comunale con atto n. 26 del 22 marzo 2013 ha approvato la perizia giurata di stima del valore delle quote ed ha dato mandato all'ufficio competente di notificare la stessa agli altri soci per l'esercizio del diritto di opzione a termini di Statuto societario. Rimaste inoperte le quote, con determinazione dirigenziale del responsabile dell'area finanziaria n. 680 del 06/10/2014 sono stati approvati gli atti per la vendita ad evidenza pubblica della partecipazione societaria. In esito ad asta deserta la Giunta Comunale con deliberazione n. 173 del 12/12/2014 ha ridotto il valore della partecipazione del 10% ed ha autorizzato un secondo esperimento di gara, anch'esso andato deserto. Con nota nr. 3999 del 28.02.2015 il comune ha, da ultimo, esercitato il diritto di recesso dalla Società Centro Carni Val Tordino srl ai sensi del comma 569 art.1 L. 147/2013.

La Centro Carni s.r.l., all'esito dell'assemblea del 03.9.2015, ha disposto la liquidazione della quota in questione. Il Comune di Mosciano Sant'Angelo ha citato in giudizio la partecipata Centro Carni Val Tordino per ottenere la declaratoria di inefficacia della liquidazione considerato illegittima modalità di convocazione dell'assemblea (delibera G.M: 54 del 03.05.2017).

Ad oggi il processo di dismissione non è stato concluso.

La società non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Mosciano Sant'Angelo poiché non rientra in nessuno dei parametri utili ai fini del consolidamento sopra

richiamati.**3. SOCIETA' Cirsu Spa- società in fallimento dal settembre 2015**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Cirsu Spa- società in fallimento dal settembre 2015	16,66	Smaltimento Rifiuti

Società interamente pubblica avente ad oggetto l'amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio pubblico locale di igiene urbana, nell'ambito del ciclo integrato rifiuti. **Al momento anche Cirsu Spa risulta in stato di fallimento.**

Il comune di Mosciano Sant'Angelo ha inteso, continuare a detenere le partecipazioni societarie che ha in portafoglio CIRSU Spa non solo per necessità dovuta al ruolo che detta società riveste nella pianificazione del Servizio rifiuti in ambito regionale, ma anche perché rappresenta un mezzo efficace per partecipare alla Governance di detto Servizio nell'ambito ottimale definito dal legislatore regionale a tutela della collettività locale che il comune rappresenta.

La società **Cirsu Spa** con sentenza resa dal Tribunale di Teramo sez. fallimentare n. 100/2015, depositata in data 10 settembre 2015 è stata dichiarata fallita e il Fallimento è stato confermato in corte d'Appello con sentenza n. 395/2016 pubblicata mediante deposito in cancelleria il 20 aprile 2016. Pende ricorso per cassazione.

La società non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Mosciano Sant'Angelo poiché non rientra in nessuno dei parametri utili ai fini del consolidamento sopra richiamati.

4. GAL TERREVERDI TERAMANE S.C.C. A R.L.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
GAL TERREVERDI TERAMANE S.C.C. A R. L.	1,3333	Sviluppo del territorio

La società si è costituita in data 25/11/2016 ed è finalizzata a rafforzare lo sviluppo a lungo termine del territorio con l'attuazione di strategie di sviluppo locale.

Occorre verificare se la partecipazione, può essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

	Tot Attivo al 31/12/2019	Patrimonio Netto al 31/12/2019	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2019
Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO	43.146.649,52	22.323.051,29	6.593.524,60
Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	1.294.399,49	669.691,54	197.805,74
Partecipata GAL TERREVERDI TERAMANE S.C.C. A R. L.	660.088,00	137.007,00	119.253,00
GIUDIZIO	NON RILEVANTE	NON RILEVANTE	NON RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Mosciano S.A. in GAL TERREVERDI TERAMANE S.C.C. A R. L. non é rilevante, pertanto, la partecipazione non sarà inserita nell'area di consolidamento.

5. ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	0,331	CENTRALE DI COMMITTENZA

La società promuove l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi di rete. Svolge funzioni di centrale unica di committenza.

Occorre verificare se la partecipazione, può essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

	Tot Attivo al 31/12/2019	Patrimonio Netto al 31/12/2019	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2019
Comune di MOSCIANO SANT'ANGELO	43.146.649,52	22.323.051,29	6.593.524,60
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	1.294.399,49	669.691,54	197.805,74
Partecipata Asmel	1.500.165,00	743.012,00	1.487.568,00
GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

La partecipazione è irrilevante in quanto inferiore all'1%.

CONSIDERAZIONI FINALI

- | |
|---|
| - A seguito della verifiche e valutazioni effettuate emerge che la società a rientrare nell'area di consolidamento del Comune di Mosciano Sant'Angelo è :_RUZZO RETI SPA |
|---|